

TITOLO IV – RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI E ESENZIONI

Art. 21. Riduzioni

INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO

1. Vengono applicate agevolazioni in base a specifici atti della Giunta Comunale, nei quali saranno previsti interventi a favore della popolazione anziana (esempio: accordo annuale Comune/Sindacati Pensionati) o a favore di nuclei familiari in gravissime condizioni socio-economiche.
2. Riduzione del 50% per i locali condotti da soggetti residenti della cui famiglia fanno parte soggetti handicappati o invalidi in misura superiore al 50% non ricoverati in istituti.
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura finanziaria è assicurata da risorse diverse dai proventi della tariffa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione.

Riduzione per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti urbani tramite operatore diverso dal gestore del servizio pubblico di raccolta

Per le utenze non domestiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 649, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è applicata una riduzione della parte variabile della tariffa proporzionale alla quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La percentuale di riduzione è data dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti urbani che il produttore dimostri di avere avviato al recupero, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, e la quantità totale di rifiuti urbani potenzialmente producibile dall'attività, determinata moltiplicando il coefficiente Kd di cui alla deliberazione di determinazione della TARI per il numero dei m² occupati.

Al fine di ottenere l'agevolazione, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune, anche per il tramite del soggetto gestore, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità:

- l'attestazione rilasciata dall'impresa autorizzata che ha effettuato l'attività di recupero,
- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento.

La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.

Esenzione dall'obbligo di corrispondere la quota variabile della tassa per le utenze non domestiche che avviano al recupero i rifiuti urbani tramite operatore diverso dal gestore del servizio pubblico di raccolta

Le utenze non domestiche produttrici di rifiuti urbani di cui al precedente art. 2 che provvedono al conferimento di detti rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e che quindi dimostrano di averli avviati al recupero (mediante l'attestazione dell'operatore autorizzato) sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità di rifiuti conferiti ai sensi dell'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 152/2006. Pertanto, le utenze non domestiche che scelgono un operatore privato per la gestione di tutti i propri rifiuti urbani e si impegnano a mantenere tale scelta per un quinquennio sono esentati dall'obbligo di corrispondere la quota variabile della tassa. È fatta salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale. Le utenze non domestiche potranno comunque avvalersi degli operatori pubblici con un vincolo quinquennale; in altri termini l'utenza che sceglie di conferire al gestore pubblico sarà vincolata per cinque anni e quindi durante questo arco temporale non potrà modificare la propria scelta in favore di un operatore

privato diverso dal gestore del servizio pubblico di raccolta.

L'opzione a favore del conferimento al gestore del servizio pubblico oppure a operatori privati deve essere comunicata entro il 31 maggio di ciascun anno e, dal 2022, produrrà i suoi effetti l'anno successivo.

Al fine di ottenere l'esenzione dall'obbligo di corrispondere la quota variabile della tassa, gli interessati sono tenuti a produrre al Comune, anche per il tramite del soggetto gestore, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, una dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modificazioni, attestante la quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti nell'anno precedente, allegando, a pena di inammissibilità:

- l'attestazione rilasciata dall'impresa autorizzata che ha effettuato l'attività di recupero,
- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193, del D.Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dal destinatario autorizzato;
- copie delle fatture con indicazione delle descrizioni dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento.

L'esenzione, calcolata a consuntivo, comporta la compensazione all'atto dei successivi pagamenti. Per "recupero" si intende ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TUA) qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C della parte IV di detto TUA riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero.

AGEVOLAZIONI PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Agli utenti domestici che provvedono a recuperare in proprio i rifiuti compostabili è applicata, annoper anno, una riduzione del 15% sulla parte variabile della tariffa. A tal fine, gli utenti devono presentare dal 1° ottobre ed entro il termine perentorio del 30 novembre dell'anno precedente un'apposita istanza al gestore del servizio nella quale attestino:

- che verrà praticato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento;
- di accettare l'accesso presso l'utenza da parte degli incaricati del gestore del servizio o del Comune di Sirmione al fine di verificare la reale pratica del compostaggio.

2. Per godere della riduzione, l'attività di compostaggio deve essere univocamente riconducibile agli utenti che ne fanno specifica richiesta.

3. Per ogni anno, al fine di ottenere la riduzione, l'istanza va presentata al Gestore entro il termine perentorio del 30 novembre, ferma restando la decorrenza della riduzione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. In caso di insussistenza delle condizioni richieste per la riduzione, verrà recuperata la tariffa indebitamente beneficiata.

RIDUZIONE PER CESSIONI BENI ALIMENTARI

1. Ai sensi dell'articolo 17 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alle utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari e che, a titolo gratuito, cedono eccedenze alimentari ad associazioni assistenziali o di volontariato, ai fini della distribuzione a soggetti bisognosi ovvero per l'alimentazione animale, il Comune applica una riduzione, che non può superare il 30% della parte variabile della tariffa della tassa sui rifiuti.

2. Per eccedenze alimentari si intendono i prodotti definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 19 agosto 2016, n. 166.

3. Per poter usufruire della riduzione della tassa sui rifiuti di cui al comma 1, i contribuenti devono cedere le eccedenze alimentari ad Associazioni assistenziali o di volontariato di rilevanza nazionale. La cessione di eccedenze alimentari ad associazioni diverse da quelle di cui al precedente alinea non dà diritto alla riduzione della tassa.

4. La riduzione di cui al comma 1 è applicabile solamente per cessioni almeno pari, in un anno, a cento chilogrammi ed è così determinata:

a) per le attività che cedono un quantitativo tra cento chilogrammi e cinquecento chilogrammi, si applica una riduzione del 10%;

b) per le attività che cedono un quantitativo superiore a cinquecento chilogrammi e non superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 20%;

c) per le attività che cedono un quantitativo superiore a mille chilogrammi, si applica una riduzione del 30%.

5. Il riconoscimento della riduzione di cui al comma 1 è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti alimentari ceduti a ciascuna associazione assistenziale o di volontariato, debitamente attestato dagli stessi enti beneficiari nell'anno precedente.

6. la riduzione di cui al comma 1 viene applicata sulla parte variabile della tassa sui rifiuti dell'anno successivo a quello nel quale le donazioni sono state effettuate.

RIDUZIONI DELLA TARIFFA

1. All'interno dell'area di espletamento del pubblico servizio (cioè sull'intero territorio comunale) la tariffa da applicare è ridotta del 40%, sia nella parte variabile che nella parte fissa, per utenze domestiche e non domestiche situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti.

Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà.

Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada.

2. Per i locali e le aree occupati o detenuti dai soggetti di seguito indicati, a condizione che si tratti di locali ed aree adibiti esclusivamente a compiti istituzionali: Stato, Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Unità Socio Sanitarie Locali ed enti ospedalieri è prevista la riduzione della tariffa dell'80% sia nella parte fissa che variabile.

3. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali, nei limiti previsti dalle legislazioni in materia, o per imprevedibili impedimenti organizzativi, derivanti da eventi estranei alla responsabilità del Gestore, non comporta esoneri o riduzioni della tariffa.

4. Qualora il mancato svolgimento del servizio si protragga, determinando una situazione, riconosciuta dalla competente autorità sanitaria, di danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere a proprie spese allo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative relative, avendo diritto alla restituzione della TARI relativa al periodo di interruzione del servizio. Detta situazione deve essere fatta constatare al suo verificarsi al Gestore del Servizio con atto di diffida.

5. Tutte le riduzioni di cui ai commi precedenti sono riconosciute a richiesta dell'utenza, a pena di decadenza dal diritto al beneficio, e a condizione che il contribuente sia in regola con i pagamenti della TARI. Le riduzioni decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta.